



***STATUTO
FONDAZIONE
MAZZUCCHINI
CASA
DI
RIPOSO
POMPONESCO
ETS***

ARTICOLO 1 – ORIGINE, DENOMINAZIONE, SEDE

Ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, è costituita una Fondazione, avente le caratteristiche di Ente del Terzo Settore denominata “Fondazione Mazzucchini Casa Riposo Pomponesco – ETS”.

La Fondazione trae origine dalla trasformazione dell’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Ospedale Civile per i poveri infermi”, comunemente chiamata “Casa di Riposo di Pomponesco”, ai sensi della legge regionale della Lombardia 13 febbraio 2003 n. 1.

L’IPAB è stata fondata con testamento nell’anno 1630 dal Conte Angelo Mazzucchini di Pomponesco.

Lo statuto vigente è stato approvato con Regio Decreto del 10 giugno 1939, modificato con decreto della Giunta Regione n. 3238 del 12 marzo 1987;

La Fondazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione del, ha adeguato il proprio Statuto alle disposizioni del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e, con l’iscrizione al RUNTS, assume la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

La sede della “Fondazione Mazzucchini Casa Riposo Pomponesco – ETS”, di seguito denominata “Fondazione”, è in via Garibaldi, 36 – Pomponesco (MN).

La Fondazione utilizza, nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo “ETS”.

ARTICOLO 2 – PATRIMONIO

Il patrimonio della fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre

entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Fondazione potrà essere incrementato dai beni mobili e immobili che pervengano all'ente e da somme prelevate dal reddito che il Consiglio di amministrazione, con propria deliberazione, disponga di destinare all'incremento del patrimonio.

La fondazione può detenere la proprietà di beni mobili e immobili.

Fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio, le alienazioni patrimoniali devono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza qualificata, facendo salvi i controlli di legge in materia.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali; nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3, D.Lgs. 117/2017.

Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali ed in particolare devono essere reimpiegati nelle attività di natura sanitaria e socio-sanitaria.

ARTICOLO 3 – SCOPI DELLA FONDAZIONE

La Fondazione non ha fini di lucro. Essa si propone esclusivamente il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, *commi 1 e 2*, della *legge 8 novembre 2000, n. 328*, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla *legge 5 febbraio 1992, n. 104*, e alla *legge 22 giugno 2016, n. 112*, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive

modificazioni;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla *legge 19 agosto 2016, n. 166*, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati.

In particolare la Fondazione opera nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e della beneficenza, ispirandosi ai principi del rispetto, valorizzazione e promozione integrale della persona, soprattutto quando è in condizione di grave difficoltà.

La Fondazione ha per scopo di provvedere all'assistenza, alla tutela della salute, alla cura, al recupero funzionale e sociale delle persone anziane non autosufficienti, delle persone svantaggiate per disabilità fisica e/o per emarginazione sociale e dei minori.

La Fondazione presta i suoi servizi ai soggetti indicati al punto precedente senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e di condizioni personali e sociali.

La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri scopi istituendo e gestendo servizi di assistenza sociale e socio-sanitaria di natura domiciliare, territoriale e residenziale.

La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con enti pubblici e privati e sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti, sia privati, sia pubblici, aventi analoghi scopi e alla gestione delle conseguenti attività.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la fondazione può porre in essere anche l'attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 CTS.

La Fondazione valorizza l'opera dei volontari ed offre occasioni di gratuità e di liberalità, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017.

La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle medesime e siano individuate con apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 4 – MEZZI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI

La Fondazione provvede al raggiungimento degli scopi istituzionali con i seguenti mezzi:

1. Con reddito derivante dal patrimonio;
2. Con rette, tariffe o contributi derivanti dall'esercizio delle attività istituzionali e connesse;
3. Con i proventi di donazioni, eredità e altri atti di liberalità provenienti da privati, aziende, associazioni;
4. Con i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali;
5. proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse.
6. Con ogni altro introito non espressamente destinato ad aumentare il patrimonio.

ARTICOLO 5 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque consiglieri, tra cui il Presidente, nominati dall'amministrazione comunale.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni dal suo insediamento e i suoi membri possono essere riconfermati senza interruzione. Essi rimangono in carica, comunque, fino alla nomina dei successori.

In caso di decadenza di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la Fondazione ne dà comunicazione al soggetto titolare della nomina affinché provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause. I Consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del

Consiglio di Amministrazione. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

Nel periodo antecedente la nomina del consigliere in surroga bastano le firme degli altri consiglieri in carica per i mandati di pagamento.

Sono incompatibili con la carica di amministratore della Fondazione:

1. Gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato che esercitano il comando su ambiti territoriali comprendenti il Comune in cui la Fondazione ha la propria sede legale, nonché i legali rappresentanti e i dirigenti delle ASL, delle aziende ospedaliere e delle strutture convenzionate con la Fondazione;
2. Il sindaco, gli assessori e i consiglieri del comune ove ha sede la Fondazione, o dove insistono sedi operative o distaccate della stessa;
3. Gli amministratori e i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di enti che ricevano dalla Fondazione, in via continuativa o periodica, sovvenzioni, contributi, finanziamenti;
4. I consulenti legali, amministrativi e tecnici che prestino opera in modo continuativo in favore degli enti di cui al numero 6;
5. Colui che ha lite pendente con la Fondazione;
6. Colui che per fatti compiuti allorché era amministratore o dipendente della Fondazione è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente e non ha ancora estinto il debito.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.

Il Consiglio di amministrazione nella prima seduta elegge fra i suoi membri il Presidente e il Consigliere incaricato della sua sostituzione in caso di assenza temporanea. Se accadesse che fossero contemporaneamente assenti o impossibilitati sia il Presidente, sia il Consigliere incaricato della sostituzione, le funzioni sono assunte temporaneamente dal Consigliere più anziano di nomina o in subordine per età.

L'elezione del Presidente e del Consigliere incaricato della sua sostituzione avviene con le modalità indicate dal successivo articolo 7 a scrutinio segreto.

I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione stesso, anche su segnalazione dell'Autorità di vigilanza.

Non è deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi, ai sensi dell'art. 79, comma 3, lett. b-bis del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 6 – FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione determina l'indirizzo generale delle attività della Fondazione, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare, indicando le priorità, emanando disposizioni di carattere generale. Verifica inoltre la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.

Ai sensi dell'art. 26 comma 7 D.Lgs. 117/2017, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione delibera i seguenti atti fondamentali:

1. Elegge il Presidente e il Consigliere delegato alla sua sostituzione;
2. Approva e modifica lo Statuto e i regolamenti della Fondazione con le modalità di cui all'articolo 7 comma 5;
3. Approva nei termini di legge gli adempimenti contabili disciplinati nell'apposito regolamento;
4. Predispone e approva il Bilancio di esercizio, nei modi di legge, e il Bilancio sociale, ove previsto per legge, nonché la relazione sulla gestione e sulle attività della Fondazione;
5. Documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse;
6. Approva i criteri generali e le compatibilità economiche cui sarà vincolata la delegazione trattante in sede di contrattazione decentrata con le organizzazioni sindacali;
7. Approva e cura la regolare tenuta e l'aggiornamento periodico dell'inventario dei beni immobili e mobili di proprietà;

8. Approva le rette e le tariffe dei servizi forniti;
9. Approva l'indizione delle gare per l'acquisizione di beni, servizi e lavori per lo svolgimento delle attività della Fondazione;
10. Approva gli atti che in qualsiasi modo alienano, impegnano, aumentano il patrimonio e le rendite della Fondazione;
11. Approva le convenzioni con enti pubblici e privati, la costituzione e la modifica di forme associative nella gestione dei servizi;
12. Autorizza il Presidente a stare e resistere in giudizio per conto della Fondazione;
13. Nomina, designa, revoca propri rappresentanti presso associazioni, federazioni, istituzioni, consulte;
14. Delibera sulla decadenza dei Consiglieri ai sensi del precedente articolo 5, comma 7;
15. Nomina, su proposta del Presidente, il Segretario – Direttore;
16. Nomina l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti;
17. Nomina uno o più istituti bancari di provata solidità per lo svolgimento del servizio di cassa.

ARTICOLO 7 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due Consiglieri presentata per iscritto al Presidente stesso, che procederà alla convocazione.

Il Consiglio si riunisce obbligatoriamente almeno 1 volta all'anno per l'approvazione del bilancio;

La convocazione viene fatta con lettera recapitata ai Consiglieri almeno tre giorni prima della data della seduta nei casi ordinari, ventiquattrore prima nei casi di urgenza. La lettera di convocazione conterrà gli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le delibere sono adottate in via ordinaria con il voto favorevole di almeno 3 componenti. E' previsto il quorum speciale del voto favorevole di almeno 4 componenti il Consiglio di Amministrazione nel caso di delibere riguardanti le modifiche dello Statuto, l'alienazione di beni patrimoniali e l'istituzione e la modifica dei regolamenti della Fondazione di cui all'articolo 9 comma 3. E' previsto il quorum speciale del voto favorevole di tutti i membri del Consiglio di amministrazione per la deliberazione di estinzione della Fondazione.

Le votazioni avvengono normalmente in modo palese e in caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Le votazioni devono essere adottate a scrutinio segreto per le deliberazioni che riguardano la nomina del Presidente e del Consigliere delegato alla sostituzione in caso di assenza, e in generale per quelle che riguardano nomine di rappresentanti della Fondazione. In caso di assenza del presidente e di parità di voti la deliberazione non si intende approvata.

I membri del Consiglio di Amministrazione non possono intervenire a discussioni o deliberazioni, né prendere parte ad atti o provvedimenti, concernenti interessi loro o dei parenti od affini fino al quarto grado.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario-Direttore della Fondazione e sono firmati dallo stesso e da tutti gli intervenuti alla seduta.

Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire altri responsabili di settore, invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza.

Le adunanze possono svolgersi anche in video-conferenza, anche in forma mista, purché siano garantite l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione in tempo reale a discussione e votazioni.

ARTICOLO 8 – ATTRIBUZIONI E COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Esercita le funzioni che gli sono attribuite dal presente statuto e dai regolamenti della Fondazione.

In particolare:

1. Svolge funzione propulsiva delle attività del Consiglio di Amministrazione, regolando le sedute e i lavori;
2. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione almeno due volte l'anno e ogni volta lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta scritta due Consiglieri;
3. Determina l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
4. Cura e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sulla corretta gestione dei servizi della Fondazione;
5. Sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli enti privati, con le associazioni di volontariato, con le rappresentanze dei famigliari degli assistiti, con singoli famigliari e con ogni altra organizzazione che opera nei settori di attività della Fondazione;
6. Nei casi straordinari e urgenti, il Presidente ha la facoltà di adottare i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse della Fondazione e degli utenti, sottoponendoli, se dovuto, alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima seduta successiva al provvedimento;
7. Sviluppa ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali.

ARTICOLO 9 – CARTA DEI SERVIZI E REGOLAMENTI

La Fondazione adotta una Carta dei Servizi in cui sono illustrati in modo dettagliato i servizi che l'Ente si impegna a fornire ai propri assistiti e le basilari regole per la corretta fruizione degli stessi.

La Carta dei Servizi viene consegnata a tutti gli assistiti o ai loro famigliari; chiunque intenda accedere ai servizi può prenderne visione presso gli uffici della Fondazione. La stessa verrà inviata a enti pubblici e altre fondazioni e associazioni private che operano nei settori propri dell'Ente.

L'Ente adotta i seguenti regolamenti che disciplinano la propria attività:

1. Regolamento amministrativo-funzionale;
2. Regolamento per approvvigionamenti, forniture e lavori;
3. Regolamento contabile;
4. Regolamento del personale.

I regolamenti sopra citati assieme allo Statuto saranno portati a conoscenza dei dipendenti, anche in ragione delle loro funzioni, e di chiunque ne faccia richiesta motivata da un interesse giuridicamente rilevante.

I Regolamenti non potranno contenere norme in contrasto con il presente Statuto.

ARTICOLO 10 – DIRETTORE E PERSONALE

I rapporti con il personale sono disciplinati dal Regolamento di cui all'articolo 9 comma 3 punto 4

Il Segretario-Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, svolge le seguenti mansioni:

1. E' capo del personale
2. Collabora con il Presidente nella direzione delle Fondazione
3. Studia e propone al consiglio i piani di sviluppo delle attività
4. Esercita il potere di firma sulla corrispondenza.

Il rapporto di lavoro del Segretario-Direttore è disciplinato dal Regolamento di cui all'articolo 9 comma 3 punto 4;

ARTICOLO 11 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo può essere o monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Al componente dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. *E' tuttavia facoltà del Consiglio di Amministrazione decidere di mantenere l' Organismo di Vigilanza per lo svolgimento delle funzioni di cui al D.Lgs. 231/2001.*

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Allo stesso può spettare un'indennità di funzione definita dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 12 – REVISORE LEGALE DEI CONTI

Al superamento delle soglie di cui all'art. 31, comma 1, D.Lgs. 117/2017, è istituito il Revisore Legale dei Conti che può essere monocratico o collegiale; esso viene nominato dal Consiglio di Amministrazione,

Il Revisore Legale dei conti esercita il controllo sulla regolarità contabile della Fondazione, ai sensi delle norme civilistiche, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle persone giuridiche private.

Il Revisore viene scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali e dura in carica tre anni, con possibilità di riconferma.

Il Revisore dei conti espleta tutti gli accertamenti necessari ai fini dell'esercizio del controllo e può essere richiesto di relazionare a una seduta del Consiglio di Amministrazione che tratta di argomenti inerenti i suoi compiti. Di ogni rilievo effettuato riferirà al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Segretario-Direttore.

Al Revisore Legale dei conti è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio di

Amministrazione

ARTICOLO 12 – NORME DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

Oltre alle scritture prescritte agli artt. 13, 14 e 17 D.Lgs. 117/2017, La Fondazione deve tenere i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 D.Lgs. 117/2017.

La Fondazione ha inoltre l'obbligo di tenere i seguenti registri:

1. Registro inventario dei beni mobili e immobili;
2. Registro delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
3. Registro protocollo della corrispondenza in entrata e in uscita.

ARTICOLO 13 – CONTABILITA'

L'esercizio finanziario della fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

La Fondazione è tenuta alla formazione di un documento di previsione (budget) all'inizio dell'esercizio e di un bilancio di esercizio annuale che è approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

La Fondazione redige il bilancio di esercizio, ai sensi della normativa vigente, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 13, comma 2, D.Lgs. 117/2017, il Bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

ARTICOLO 14 – ESTINZIONE E TRASFORMAZIONE

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

La Fondazione si estingue nei casi di cui all'articolo 27 del codice civile e si trasforma secondo le disposizioni dell'articolo 28 del codice civile.

Nell'eventualità che ritenesse esaurito lo scopo istituzionale, il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di esperire un tentativo, nei termini di legge, di trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.

Qualora fosse impossibile procedere nei termini di cui al comma precedente o se il Consiglio di Amministrazione ritenesse di estinguere la Fondazione lo stesso delibera all'unanimità e con la presenza di tutti membri l'estinzione nominando uno o più liquidatori determinandone altresì i poteri.

I beni rientranti nel patrimonio, esaurita la liquidazione, sono devoluti ad altri ETS —previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

ARTICOLO 15 – NORMA CONCLUSIVA

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibili, del Codice Civile e successive modifiche ed integrazioni.

La Fondazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui la stessa è iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, sezione altri enti del terzo settore.